

Allegato "A" al n. 120622/40394 di repertorio

STATUTO

Articolo 1: Denominazione e Sede

1.1 E' costituita una associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata

“Associazione dei Ricercatori Italiani in Giappone”

in breve

AIRJ

(in Inglese: Association of Italian Researchers in Japan).

1.2 L'Associazione ha sede in Milano, via Mascheroni 29, presso studio Galeazzi.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede dell'Associazione nell'ambito dello stesso Comune.

Articolo 2: Scopi dell'Associazione

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, aconfessionale, apartitica, apolitica e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale e/o imprenditoriale e si propone di:

- Facilitare l'inserimento di ricercatori italiani e ricercatori che parlano italiano nel contesto del mondo della ricerca Giapponese
- Favorire gli scambi accademici fra Italia e Giappone anche attraverso il sostegno a progetti di cooperazione e inserimento in Giappone di ricercatori italiani e parlanti italiano
- Diffondere informazioni riguardo alle opportunità di ricerca in Giappone, e sostenere la partecipazione a iniziative di ricerca nel paese
- Organizzare eventi di carattere scientifico e culturale che coinvolgono la ricerca e l'alta formazione all'interno delle relazioni tra Italia e Giappone, Giappone ed Unione Europea
- Promuovere azioni e attività volte a favorire lo scambio culturale tra Italia e Giappone sia in Italia sia in Giappone
- Fornire sostegno a coloro che abbiano ricevuto borse di ricerca della Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) o altre borse di ricerca da parte di istituzioni pubbliche e private giapponesi, anche attraverso l'assistenza nelle relazioni con tali soggetti istituzionali

Articolo 3: Soci

3.1 Possono essere ammessi nell'Associazione tutti i cittadini italiani che svolgono o hanno svolto attività di ricerca in Giappone / o attività di ricerca in Italia in ambiti relativi al Giappone e tutti i cittadini non Italiani che svolgono e hanno svolto attività di ricerca in Giappone e/o in Italia che dimostrino una connessione con l'Italia e altri richiedenti previa accettazione del Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio (in seguito anche "associato") dovrà comunicare le proprie generalità, il proprio domicilio, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica, il ruolo ricoperto in Giappone e quelli ricoperti in precedenti esperienze simili, nonché ogni altra informazione che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno chiedere. Il trattamento dei dati personali

da parte dell'Associazione avverrà nel rispetto della Legge sulla privacy.

3.2 I soci hanno tutti eguali diritti.

3.3 L'esercizio dei diritti del socio e la partecipazione all'attività sociale è subordinata all'effettivo pagamento della quota associativa annuale in misura non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

3.4 I soci si distinguono in due categorie: Ordinari e Studenti. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza, con obbligo di motivazione in caso di diniego. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza, con obbligo di motivazione in caso di diniego. A tutti i Soci verrà consegnata/trasmessa la tessera associativa elettronicamente per email.

3.5 La qualità di socio si perde per morte, decadenza, recesso ed esclusione. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. La decadenza opera di diritto nei confronti del socio che non provveda per due anni al versamento della quota annuale o dei contributi eventualmente richiesti dal Consiglio Direttivo. Il socio non in regola con il pagamento della quota annuale non potrà in ogni caso esercitare il diritto di voto. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione da parte del Consiglio Direttivo dei fatti da cui essa deriva, nei confronti del socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze alle norme contenute nel presente statuto e, ove adottato, dal regolamento dell'Associazione, o abbia tenuto una condotta pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa. A cura del Presidente dell'Associazione la deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato a mezzo email entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione. L'Associato che sia receduto, che sia stato escluso, o che comunque abbia cessato di far parte dell'Associazione, non può pretendere la restituzione dei contributi versati a qualsiasi titolo, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 4: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione

4.1 l'Assemblea dei soci

4.2 il Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

Articolo 5: Consiglio Direttivo e sua Elezione

5.1 Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 5 (cinque) e massimo 8 (otto) membri tra i quali elegge il proprio Presidente ed il Vice Presidente e può conferire speciali incarichi ad alcuni suoi componenti. Non possono essere chiamati a ricoprire la carica coloro nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza penale di condanna passata in giudicato in relazione o non in relazione all'attività dell'Associazione.

Il Consigliere che non abbia partecipato a tre riunioni consecutive

del Consiglio decade automaticamente.

In caso di venir meno di uno o più Consiglieri per qualsiasi causa, i sostituti sono nominati dagli altri Consiglieri e la loro nomina deve essere approvata dalla prima assemblea che verrà convocata. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, dovrà essere convocata senza indugio la assemblea per provvedere alla loro sostituzione.

5.2 Il Consiglio Direttivo definisce il programma dell'Associazione e ne cura l'attuazione in conformità agli scopi che le sono propri; predispone le relazioni sull'attività svolta da presentare all'Assemblea degli associati; amministra i fondi dell'Associazione da utilizzare per l'attuazione degli scopi della stessa; predispone annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione e ne autorizza la pubblicazione sul sito web dell'Associazione unitamente all'elenco degli incarichi retribuiti; determina annualmente l'ammontare della quota associativa e di eventuali altre contribuzioni; delibera sull'ammissione dei soci; convoca le Assemblee in sede straordinaria ed ordinaria.

5.3 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione (se non via hanno provveduto i fondatori o la assemblea) nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, ed uno o più Coordinatori dei rapporti con le Istituzioni, Enti ed Associazioni e, qualora emergano particolari esigenze, potrà nominare commissioni di lavoro. I consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, con avviso inviato anche a mezzo posta elettronica a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora fissati per la riunione. Sono comunque valide, anche se non convocate, le riunioni nelle quali siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo o delegati. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere designato dagli intervenuti.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche in difetto di formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o in Giappone.

Il Consiglio potrà riunirsi anche in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, dove sarà presente almeno il Presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Il verbale

dovrà essere trascritto senza indugio sul libro apposito.

Nei limiti previsti dalla legge, le decisioni del Consiglio possono essere assunte anche sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso la procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni adottate con la suddetta procedura devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Per la validità della costituzione delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, ed esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio

Il consigliere deve dare notizia al Consiglio di ogni interesse che abbia, per conto proprio o per conto di terzi, in una determinata operazione e/o delibera, astenendosi dal voto in tutti i casi di conflitto.

5.4 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e dura in carica per 5 (cinque) esercizi sociali.

I nominativi dei candidati a far parte del Consiglio Direttivo sono presentate al Consiglio che li sottopone all'Assemblea indetta per la loro elezione.

Ogni socio può votare per tanti nomi quanti sono i Consiglieri da eleggere. Risultano eletti coloro che hanno avuto più voti. In caso di parità si procede per sorteggio.

Articolo 6: Funzioni dei Consiglieri

6.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizi. Il Presidente presiede l'Assemblea dell'Associazione e le riunioni del Consiglio Direttivo. Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo di cui fissa l'ordine del giorno.

6.2 Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

6.3 Il Segretario assiste il Presidente nella stesura degli atti dell'Associazione. Compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, che devono essere a sua cura riportati sul libro apposito. Redige e aggiorna il registro dei soci. È responsabile della conservazione dei documenti rilevanti.

6.4 Il Tesoriere riceve, custodisce ed eroga tutti i fondi dell'Associazione in stretto rapporto con il Presidente e in esecuzione delle delibere del Consiglio, affida l'incarico di tenuta della contabilità e degli adempimenti richiesti dalla legge. Redige un rapporto scritto dello stato finanziario dell'Associazione e predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo che il

Consiglio Direttivo approva e sottopone alla approvazione della assemblea.

6.5 I Coordinatori curano i rapporti con le istituzioni, enti, società ed altre associazioni, nonché la comunicazione e la collaborazione tra questi e l'Associazione.

6.6 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare comitati per svolgere compiti specifici.

Articolo 7: Assemblea

7.1 La Assemblea si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o in Giamaica.

Possono partecipare alle Assemblee, esercitando il diritto di voto, esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea annuale ordinaria e, qualora necessario od opportuno, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione stabilendo le date della prima e seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. Le assemblee sono convocate presso la sede sociale o altrove mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo posta elettronica o con qualsivoglia altro mezzo purché sia assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento.

La assemblea è comunque validamente costituita anche in difetto di formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i soci.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Le riunioni dell'assemblea potranno svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

La Assemblea potrà riunirsi anche in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, dove sarà presente almeno il Presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti la Assemblea considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio sul libro apposito.

Nei limiti previsti dalla legge, le decisioni possono essere assunte anche sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso la procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni adottate con la suddetta procedura devono essere

trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci

7.2 Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
- c) la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo
- d) qualsiasi delibera attinente alla vita dell'Associazione e sottoposta all'approvazione dell'assemblea da parte del Consiglio Direttivo
- g) l'approvazione di un eventuale regolamento interno.

7.3 Per la validità dell'Assemblea in sessione ordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7.4 Le deliberazioni dell'Assemblea in sede straordinaria sono assunte in prima convocazione col voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione col voto favorevole di un quinto più uno dei soci aventi diritto di voto. Il Quorum costitutivo per le Assemblee sia in sede ordinaria che straordinaria viene determinato sulla base dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

7.5 Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio munito di delega scritta. La delega deve essere conferita per iscritto e consegnata o spedita (anche mediante scansione spedita via mail) al Presidente o al Segretario dell'Assemblea per la verifica della correttezza.

Articolo 8: Entrate - Patrimonio e Quote associative

8.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali stabilite dal consiglio direttivo in base alla categoria del socio;
- dalle contribuzioni (non obbligatorie): degli associati, se necessarie e richieste dal Consiglio Direttivo, e/o di persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, degli Stati e degli altri Enti Pubblici, anche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti realizzati in conformità ai fini istituzionali, delle Università, dei Centri di Ricerca, degli Enti Sovranazionali quali la Comunità Europea, e di altri organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- dalle rendite patrimoniali e dai proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati. L'Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle contribuzioni effettuate in suo favore con l'indicazione dei soggetti che le hanno compiute. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

8.2 La quota associativa annuale dovrà essere versata dal socio entro la data comunicata dalla segreteria dell'associazione o, in assenza, entro il 30 Aprile di ciascun anno a mezzo bonifico o con altro mezzo di pagamento consentito dalla legge.

8.3 Nei confronti dei soci che, nonostante il sollecito dell'Associazione, non provvedono, per un anno, al pagamento della quota associativa o dei contributi eventualmente richiesti dal Consiglio Direttivo, opererà di diritto la decadenza.

Articolo 9: Bilancio

9.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo, redatti dal Consiglio Direttivo dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 giugno di ciascun anno. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguano scopi analoghi. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 10: Durata e Scioglimento

10.1 L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre tre anni. In caso di scioglimento, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio dell'ente che residuerà dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3-comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 22 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Milano, 13 gennaio 2020

F.to Nathan Shammah

F.to Dott. Cesare Bignami Notaio